

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 9 dicembre 2021 — X / International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General

(Causa C-756/21)

(2022/C 472/30)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Appellante: X

Appellati: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in caso di piena violazione dell'obbligo di cooperazione, quale descritto al punto 66 della sentenza nella causa C-277/11 ⁽¹⁾, M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform e a., nell'ambito di una domanda di protezione sussidiaria, l'esame di tale domanda sia stato privato di «qualsiasi effetto utile» nel senso enunciato nella causa C-137/14 ⁽²⁾, Commissione/Germania.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione A, se la suddetta violazione dell'obbligo di cooperazione legittimi tout court il richiedente all'annullamento della decisione [di diniego della protezione sussidiaria].
- 3) In caso di risposta negativa alla questione B., pertanto e se del caso, su chi incomba l'onere di dimostrare che la decisione di diniego avrebbe potuto essere diversa se vi fosse stata un'adeguata cooperazione [in merito alla domanda di protezione sussidiaria] da parte dell'autorità responsabile del processo decisionale.
- 4) Se la mancata adozione entro un termine ragionevole di una decisione circa una domanda di protezione internazionale legittimi il richiedente all'annullamento della decisione [di diniego], una volta adottata.
- 5) Se il tempo impiegato per apportare modifiche al quadro normativo applicabile in materia di protezione dell'asilo all'interno di uno Stato membro esoneri tale Stato membro dall'applicare un sistema di protezione internazionale che avrebbe permesso l'adozione di una decisione su tale domanda di protezione entro un termine ragionevole.
- 6) Se, nel caso in cui l'autorità responsabile del processo decisionale [in materia di protezione internazionale] non disponga di prove sufficienti sullo stato di salute mentale di un richiedente, ma esista qualche prova della possibilità che il richiedente soffra di tali difficoltà, detta autorità responsabile del processo decisionale, conformemente all'obbligo di cooperazione menzionato nella causa C-277/11, M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform e a. (punto 66), o ad altri dettami, sia soggetta all'obbligo di effettuare ulteriori indagini, o ad altri obblighi, prima di pronunciare una decisione definitiva.
- 7) Nel caso in cui uno Stato membro assolva il suo obbligo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva qualifiche 2004/83/CE ⁽³⁾, di esaminare tutti gli elementi significativi della domanda, se sia consentito dichiarare tout court che la credibilità generale di un richiedente non è dimostrata a causa di una dichiarazione falsa, in merito alla quale sono state fornite spiegazioni e che è ritirata successivamente, alla prima occasione ragionevolmente disponibile.

⁽¹⁾ ECLI:EU:C:2012:744

⁽²⁾ ECLI:EU:C:2015:683

⁽³⁾ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).